



COMUNE DI DOLIANOVA

PROVINCIA SUD SARDEGNA

PIAZZA BRIGATA SASSARI

UFFICIO TECNICO

SETTORE URBANISTICO-MANUTENTIVO

TEL. 070 7449324 C.A.P. 09041 P.I. 01331060929

FAX 070 7449325 www.comune.dolianova.ca.it C.F. 80004050920

-----###\$*\$###-----

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA PER LA SELEZIONE DI UNA ENERGY SERVICE COMPANY (E.S.Co.) CUI AFFIDARE LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI (oggetto di finanziamento nell'ambito del bando RAS POR FESR 2014/2020 Asse Prioritario IV "Energia sostenibile e qualità della vita" Azioni 4.1.1 e 4.3.1) DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E DI REALIZZAZIONE DI UNA MICRO-RETE NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA, NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO E NEL MUNICIPIO NONCHÉ LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI STESSI, da realizzarsi con finanziamento tramite terzi ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. m), del D.Lgs. N. 115/2008.

(APPALTO VERDE conforme al DM 7 marzo 2012, Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento di servizi energetici per gli edifici, servizio di illuminazione e forza motrice, servizio di riscaldamento/raffrescamento; al DM 11 ottobre 2017, Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici; al DM 8 maggio 2012, Criteri Ambientali Minimi per Acquisizione dei veicoli adibiti al trasporto su strada)

CUP C17H18000730008 e C16C18000030008

CIG 80522005A5

1. PREMESSE

Con Determinazione a contrarre del Responsabile del Settore Urbanistico-Manutentivo n. 168 del 22/10/2019, questa Amministrazione ha determinato di individuare una Energy Service Company (E.S.Co.) cui affidare la progettazione esecutiva e la realizzazione degli interventi di efficientamento energetico e di realizzazione di una micro-rete nella scuola dell'infanzia e primaria, nella scuola secondaria di I grado e nel Municipio nonché la gestione e la manutenzione degli impianti stessi con finanziamento tramite terzi (FTT).

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: *Codice*).

La presente procedura si svolgerà attraverso l'utilizzazione del Sistema telematico SardegnaCAT, mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, presentazione delle offerte, analisi delle offerte stesse e aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, tutto come meglio specificato nel presente Disciplinare di gara.

I concorrenti non ancora iscritti alla piattaforma SardegnaCat potranno effettuare la registrazione seguendo le indicazioni contenute nel manuale presente al seguente link:

https://www.sardegnaecat.it/esop/ita-ras-host/public/documenti/servizi_imprese/registrazione_iscrizione/SICC_D_TR435_Manuale_Gare_Telematiche_Nuova_Release-Fornitori-Guida_alla_registrazione_F_2_1.pdf

Il luogo di svolgimento del servizio è il Comune di Dolianova [**codice NUTS ITG27**]

CIG 80522005A5 --- CUP C17H18000730008 e CUP C16C18000030008

Il **Responsabile del Procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è l'**Ing. Mario Sardu**, Responsabile della posizione organizzativa n. 2 denominata "Settore Urbanistico-Manutentivo".

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- Progetto definitivo (di cui fanno parte lo Schema di Contratto e il Capitolato Tecnico Prestazionale con i rispettivi allegati);
- Disciplinare di gara (il presente documento);
- Patto di integrità adottato con delibera di G.M. n.107 del 17.11.2015;
- Fatture e documenti relativi ai consumi energetici del periodo 2015/2017 (Baseline);
- Allegato A – Domanda di candidatura (*da compilare*);
- Allegato B – DGUE (*da compilare*);
- Allegato C – Schema di presentazione dell'offerta tecnica ed economica;

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet istituzionale del Comune di Dolianova: <http://www.comune.dolianova.ca.it>

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare **esclusivamente attraverso la piattaforma elettronica SardegnaCAT**, almeno 7 (sette) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74, comma 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste, presentate in tempo utile, verranno fornite almeno 4 (quattro) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sulla stessa piattaforma elettronica SardegnaCAT, sezione "Dettagli", sottosezione "Allegati". Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6, del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nell'art. 2.2 del presente disciplinare e fatta eccezione per le comunicazioni inerenti le fasi di gara, che si svolgeranno **esclusivamente tramite la piattaforma elettronica SardegnaCAT**, le restanti comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC comunidedolianova@legalmail.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c, del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3. OGGETTO E VALORE DELLA CONCESSIONE E SUDDIVISIONE IN LOTTI

La concessione, inquadrata come contratto di prestazione energetica (EPC) ai sensi del D.Lgs. 102/2014, è costituita da un unico lotto poiché si intende garantire la generale sostenibilità finanziaria dell'intervento nel suo complesso. La suddivisione in lotti non garantirebbe, invece, l'autonomia funzionale dei singoli interventi.

Tabella n. 1 – Oggetto della concessione

n.	Descrizione servizi/beni	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo complessivo dell'intervento (finanziamenti pubblici e fondi privati) al lordo di tutti gli oneri
1	Interventi di efficientamento energetico e di realizzazione di una micro-rete nella Scuola dell'infanzia e primaria, nella Scuola secondaria di I grado e nel Municipio nonché gestione e manutenzione degli impianti stessi con finanziamento tramite terzi	71314200-4 Servizi di gestione energia	P	€ 2.057.162,25
		71300000-1 Servizi Ingegneria	S	
		45259000-7 Riparazione e manutenzione di impianti	S	
		45300000-0 Lavori di installazione di impianti in edifici	S	

Gli importi relativi ai lavori, oneri per la sicurezza, spese tecniche e somme a disposizione dell'Amministrazione sono meglio specificati nell'*All.3 – Quadro economico riassuntivo*, cui si fa rimando.

I lavori sono finanziati tramite:

- fondi RAS – POR FESR 2014/2020 – Asse Prioritario IV "Energia sostenibile e qualità della vita" – Azioni 4.1.1 e 4.3.1;
- fondi privati erogati da parte della E.S.Co. selezionata tramite la presente procedura;
- fondi di bilancio comunale.

La concessione ha per oggetto, in particolare:

- la progettazione esecutiva degli interventi di efficientamento energetico e di realizzazione di una micro-rete nella scuola dell'infanzia e primaria, nella scuola secondaria di I grado e nel Municipio (previsti nel progetto definitivo);
- la realizzazione degli interventi di cui sopra, comprensiva dei sistemi informativi e delle reti di trasmissione dati, monitoraggio e controllo del sistema;
- la fornitura dei vettori energetici;
- la fornitura di veicoli elettrici nel numero previsto dal progetto;
- la manutenzione ordinaria di tutti gli impianti installati, dei sistemi informativi, delle reti di trasmissione dati, monitoraggio e controllo del sistema e degli impianti elettrici e dei rispettivi componenti;
- la manutenzione straordinaria di tutti gli impianti installati, dei sistemi informativi, delle reti di trasmissione dati, monitoraggio e controllo del sistema e degli impianti elettrici e dei rispettivi componenti;

- la manutenzione ordinaria e straordinaria degli elementi dell'involucro edilizio realizzati e che concorrono all'efficientamento energetico della scuola dell'infanzia e primaria, della scuola secondaria di I grado e del Municipio;
- la gestione di tutti i sistemi e impianti installati.

Il valore della concessione, per l'intera durata contrattuale di 11 (undici) anni, ammonta a € **1.714.594,57 IVA esclusa (€ 1.931.338,71 IVA compresa)**, composto da:

1. Canone per il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria e conduzione degli impianti, soggetto a ribasso, pari a € 15.000,00/anno (IVA al 22% esclusa), moltiplicato per la durata contrattuale di 11 anni, per un totale di € 165.000,00 IVA esclusa (€ 201.300,00 IVA al 22% compresa);
2. Canone per il servizio di fornitura del vettore energetico, soggetto a ribasso, pari a € 64.826,00/anno (IVA esclusa - € 74.117,40 IVA compresa, al 10% per le scuole, al 22% per il municipio), stimato sulla base dei consumi energetici della Baseline, moltiplicato per la durata contrattuale di 11 anni, per un totale di € 713.086,00 IVA esclusa (€ 815.291,40 IVA compresa);
3. Valore massimo del contributo pubblico erogato dalla R.A.S. per l'attuazione dell'intervento, da trasferire all'aggiudicatario, pari a € 836.508,57 IVA esclusa (€ 914.747,31 IVA compresa, a varie aliquote).

Il valore della concessione al netto dell'IVA, come sopra definito, è posto a base di riferimento per la determinazione dei requisiti speciali di cui ai successivi art. 7.2 e 7.3.

Tutti i costi di investimento, fornitura di energia, conduzione e manutenzione dei sistemi e degli impianti saranno sostenuti dall'aggiudicatario, il quale avrà diritto, quale controprestazione, al canone annuo di cui ai precedenti punti 1 e 2, per tutta la durata della concessione, nonché al contributo pubblico della R.A.S. di cui al precedente punto 3.

Il valore complessivo presunto dell'investimento, al netto dell'IVA e al lordo del contributo pubblico e delle spese, è pari ad € 1.868.536,49 (unmilioneottocentosessantottomilacinquecentotrentasei/49, di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 87.879,74).

4. DURATA DELLA CONCESSIONE, OPZIONI E RINNOVI

4.1 DURATA

La durata della concessione è di 11 (undici) anni, decorrenti dalla data del verbale di inizio dei lavori redatto dal D.L. in contraddittorio con il RUP, comprensiva dei tempi necessari per la realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica stimabili secondo il cronoprogramma allegato al progetto definitivo e per la gestione degli impianti. Nella durata della concessione così calcolata non sono compresi i tempi necessari per la redazione del progetto esecutivo.

4.2 OPZIONI E RINNOVI

Opzione di proroga tecnica: La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

In ogni caso, il valore massimo stimato della concessione non sarà superiore alla soglia definita dall'art. 35, comma 1, lett. a), del Codice, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete-soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art.53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. **black list** di cui al decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in L. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi esclusivamente mediante la piattaforma SardegnaCAT.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

I concorrenti dovranno essere:

- a) iscritti nel Registro Imprese della C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri Stati membri della UE ex art. 39 del D.Lgs. n. 163/2006, da cui risulti che l'oggetto dell'attività svolta rientri tra quelli previsti nella presente gara;
- b) Energy Service Company (E.S.Co.), come definite ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. i), del D.Lgs. 115/2008, accreditate presso il Gestore Servizi Energetici (GSE) e certificate ai sensi della norma UNI CEI 11352:2014, che abbiano all'interno del proprio organico almeno un Esperto in Gestione Energetica (EGE).

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, costituito o costituendo ai sensi dell'art. 48, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il requisito a) dovrà essere rispettato da ciascuno dei partecipanti al raggruppamento, mentre il requisito b) dovrà essere rispettato: almeno dal mandatario del RTI, in caso di raggruppamento verticale; da tutti i partecipanti al RTI, in caso di raggruppamento orizzontale.

In caso di consorzio stabile (art. 45, comma 2, lett. c, del D.Lgs. 50/2016) che indichi in sede di gara i consorziati esecutori degli interventi, il requisito a) dovrà essere rispettato da ciascuno dei consorziati indicati, mentre il requisito b) dovrà essere rispettato almeno dal consorzio che esegue la prestazione principale.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

I concorrenti dovranno possedere:

- a) Fatturato minimo annuo, riferito a ciascuno degli ultimi n. 3 (tre) esercizi finanziari antecedenti la data di pubblicazione del presente bando di gara, pari ad almeno € 311.744,47 IVA esclusa (*pari a due volte il valore della concessione, come definito al precedente art. 3, diviso per la durata della concessione medesima*);
- b) Fatturato minimo annuo nel settore di attività oggetto della concessione, riferito a ciascuno degli ultimi n. 3 (tre) esercizi finanziari antecedenti la data di pubblicazione del presente

bando di gara, pari ad almeno a € 159.652,00 IVA esclusa (*pari a due volte il valore del canone annuale del presente affidamento come definito al precedente art. 3*);

Il settore di attività è: Servizi energetici e affini (fornitura di servizi in campo energetico finalizzati alla riduzione dei consumi, all'uso razionale dell'energia e all'impiego delle risorse energetiche rinnovabili).

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4, e all. XVII parte I, del Codice:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'**attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

I concorrenti dovranno possedere il seguente requisito:

a) Esecuzione negli ultimi tre anni di servizi analoghi

Il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo triennio uno o più contratti di prestazione energetica (contratti EPC) ai sensi del D.Lgs. 102/2014, per contraenti pubblici o privati, di importo complessivo minimo pari al valore della concessione come definito al precedente art. 3, ossia € 1.714.594,57;

La comprova del requisito, è fornita, secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice, con le seguenti modalità:

in caso di servizi/forniture prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

in caso di servizi/forniture prestati a favore di committenti privati:

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

7.4 REQUISITI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Il concorrente deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 83 del D.Lgs. 50/2016, in ossequio al comma 1 dell'art. 84 dello stesso, comprovati attraverso il possesso della certificazione SOA, per le seguenti classi e categorie:

- OG 1 Edifici civili e industriali - classe III (importo lavori € 674.738,96)
- OG 9 Impianti per la produzione di energia elettrica - classe I (importo lavori € 227.640,50)
- OG 11 Impianti tecnologici - classe I (importo lavori € 137.124,68)
- OS 28 Impianti termici e di condizionamento - classe I (importo lavori € 253.697,66)

- OS 30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi - classe I (importo lavori € 222.373,19).

Non sono richieste certificazioni SOA per la fornitura del veicolo elettrico (importo € 39.625,00).

7.5 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 7.1 lett. a)** deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al possesso della qualificazione di E.S.Co. **di cui al punto 7.1 lett. b)** deve essere posseduto da:

- a. le imprese raggruppate/raggruppande, le consorziate/consorziate o il GEIE che eseguono il servizio di gestione energia di cui al precedente art. 3;
- b. le imprese, aderenti al contratto di rete e indicate come esecutrici, che eseguono il servizio di gestione energia di cui al precedente art. 3 e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica ed esegua il servizio di gestione energia.

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al **punto 7.2 lett. a)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

Il requisito relativo al fatturato specifico di cui al **punto 7.2 lett. b)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il fatturato specifico richiesto nella prestazione principale dovrà essere dimostrato esclusivamente dalla mandataria; il fatturato specifico eventualmente richiesto anche per le prestazioni secondarie dovrà essere dimostrato dalle mandanti esecutrici o da quest'ultime unitamente alla mandataria. Nel raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole prestazioni (principale e secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola prevista per quest'ultimo.

7.6 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 7.1 lett. a)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito relativo al possesso della qualificazione di E.S.Co. **di cui al punto 7.1 lett. b)** deve essere posseduto dal consorzio e dalla/e impresa/e consorziata/e, indicata/e come esecutrice/i, che svolge/ono il servizio di gestione energia di cui al precedente art. 3.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali, di cui all'art. 80 del Codice, e di idoneità professionale, di cui all'art. 7.3 del presente disciplinare.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7, del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3, del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del **40%** dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice e s.m.i.; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è **vietato**.

L'indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, **il divieto di subappalto**.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti. Il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta **l'esclusione** del concorrente dalla gara.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **Una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari € 34.291,89 (2% del valore della concessione), salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.

2) **Una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n.159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a) in assegni circolari, con versamento su conto corrente postale (n. 16435091) o con bonifico bancario (su c.c. con IBAN IT95N010154388000000019520);
- b) con fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3, del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9, del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/impresе_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze;
- 4) essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n.

123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);

- 5) avere validità per **180 giorni** dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 6) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 7) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 8) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società nei confronti della stazione appaltante;
- 9) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo presso gli edifici oggetto di intervento è **obbligatorio**, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo è **causa di esclusione** dalla procedura di gara.

Il sopralluogo può essere effettuato autonomamente dalle imprese concorrenti in qualunque momento; l'Amministrazione appaltante non garantisce, in tal caso, la completa accessibilità degli edifici e dei locali interessati dal servizio. In alternativa, le imprese concorrenti possono chiedere l'assistenza di un dipendente della stazione appaltante per l'esecuzione del sopralluogo.

La richiesta di sopralluogo assistito deve essere inoltrata sulla piattaforma telematica SardegnaCAT e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; indirizzo e-mail e/o mail PEC; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

La suddetta richiesta dovrà essere inoltrata entro le ore 24,00 del quarto giorno precedente la scadenza per la presentazione delle offerte. Data, ora e luogo del sopralluogo saranno comunicati ai concorrenti con almeno 24 ore di anticipo.

Il sopralluogo assistito può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

La stazione appaltante non rilascerà in nessun caso alcuna attestazione di avvenuto sopralluogo.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di reti di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c)**, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante

legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI**, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di **consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c)** del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

La mancata allegazione della presa visione dei luoghi oppure del certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 140,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1377 del 21 dicembre 2016 o successiva delibera, pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della L. 266/2005.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta dovrà essere presentata **esclusivamente attraverso la piattaforma SardegnaCAT**, nelle forme e con le modalità ammesse dalla piattaforma e indicate nel presente disciplinare e nei restanti documenti di gara, **entro i termini fissati in essa**.

Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportate le informazioni di tutti i singoli partecipanti.

L'offerta dovrà essere articolata nelle tre sezioni, già predisposte sulla piattaforma:

- Busta di qualifica;
- Busta tecnica;
- Busta economica

Ciascuna sezione dovrà contenere tutti i documenti previsti dal presente disciplinare e dai restanti documenti di gara.

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni all'offerta già presentata. Non saranno ammesse né integrazioni all'offerta prodotta, né integrazioni o sostituzioni delle singole sezioni presenti all'interno dell'offerta medesima, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione dell'intera offerta già presentata con altra offerta.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione e l'offerta economica, devono essere redatte su file (ossia devono essere documenti informatici originali) e sottoscritte con firma digitale dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. Le dichiarazioni così sottoscritte **non** necessitano dell'allegazione della fotocopia di un documento d'identità del dichiarante.

La documentazione da produrre, analogamente a quanto esposto al precedente art. 10, dovrà essere presentata:

- come documento informatico originale, ai sensi dell'art. 1, lett. p), del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, sottoscritto con firma digitale da tutti i soggetti coinvolti;
- come copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D.Lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D.Lgs. 82/2005).

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella "busta di qualifica", si applica l'art. 83, comma 9, del Codice (soccorso istruttorio).

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, è sanabile, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. CONTENUTO DELLA “BUSTA DI QUALIFICA”

La “busta di qualifica” (così denominata sulla piattaforma SardegnaCAT) contiene la domanda di candidatura (all. A) con le dichiarazioni integrative di cui all’art. 15.3.1, il DGUE (all. B), il PASSOE, nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione, di cui agli artt. 8 (avvalimento), 9 (subappalto), 10 (garanzia provvisoria) e 15.3.2 (documentazione e dichiarazioni a corredo per i soggetti associati).

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta, con le modalità di cui al art. 13, preferibilmente secondo il modello di cui all’allegato A messo a disposizione dall’Ente appaltante sulla piattaforma SardegnaCAT e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma, singola o associata, con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante o dal titolare della ditta partecipante.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell’art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell’art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la

qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Qualora il sottoscrittore della domanda sia un soggetto delegato, il concorrente allega copia della procura, nelle forme e con le modalità descritte al precedente art. 10.

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE, di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche, messo a disposizione come **allegato B** sulla piattaforma SardegnaCAT, secondo quanto di seguito indicato.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

L'Ente appaltante predispone il documento compilando i campi con le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1, del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7, del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) contratto di avvalimento (nelle forme descritte al precedente art. 10), in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1, del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) PASSOE dell'ausiliaria;

In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list":

- 6) dichiarazione dell'ausiliaria di possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del D.L.

78/2010, convertito in L. 122/2010) **oppure** dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.M. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto nonché, ai sensi dell'art. 105, comma 6, del Codice, la denominazione dei tre subappaltatori proposti.

Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:

- I. DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI;
- II. dichiarazione integrativa nei termini indicati al art. 15.3.1;
- III. PASSOE del subappaltatore.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal art. 6, "Requisiti generali", del presente disciplinare.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando attentamente quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui al par. 7.1 del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 7.2 del presente disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità tecnica e professionale di cui al par. 7.3 del presente disciplinare;
- d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale per l'ottenimento della riduzione della garanzia provvisoria di cui al art. 10 del presente disciplinare.

Non è consentito al concorrente, in alternativa a quanto stabilito ai punti precedenti, limitarsi alla compilazione della sola sezione «A».

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. 1), del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del

Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

15.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con le quali:

1. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
2. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
3. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
4. accetta il patto di integrità allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 190/2012) e si impegna a sottoscriverlo in sede di stipula del contratto di concessione;
5. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e dal Codice di comportamento integrativo del Comune di Dolianova adottato dalla stazione appaltante con delibera di Giunta Municipale n. 7 del 24/01/2014, reperibile sull'Albo Pretorio on-line del Comune, e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"

6. dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del D.L. 78/2010, conv. in L. 122/2010)

oppure

dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.M. 14.12.2010 e allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

7. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

8. dichiara di aver preso visione dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione;
9. indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
10. **autorizza**, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara
oppure
non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
11. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

12. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alla gara d'appalto in oggetto, rilasciati dal Tribunale competente per territorio, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186-*bis*, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 12, **sono già inserite nella domanda di partecipazione (allegato A)**, che dovrà pertanto essere firmata digitalmente dagli operatori dichiaranti oltre che dal sottoscrittore della medesima domanda, secondo quanto previsto all'art. 15.1.

Ciascun subappaltatore e ciascuna ausiliaria rendono le dichiarazioni integrative di cui ai nn. 1, 2, 12 e, ove pertinente 13, allegandole al loro DGUE.

15.3.1 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

1. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3, lett. b), della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell'impresa subappaltatrice;
2. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice:

- 3. certificazione (prodotta con le modalità di cui al precedente art. 10) di cui all'art. 93, comma 7, del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione.

15.3.2 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente art. sono firmate digitalmente dai soggetti di cui al art. 15.1, secondo le modalità di cui al art. 13.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, nelle forme e con le modalità previste dal precedente art. 10, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, nelle forme e con le modalità previste dal precedente art. 10, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- contratto di rete, nelle forme e con le modalità previste dal precedente art. 10, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- contratto di rete, nelle forme e con le modalità previste dal precedente art. 10, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** contratto di rete, nelle forme e con le modalità previste dal precedente art. 10, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** contratto di rete, nelle forme e con le modalità previste dal precedente art. 10, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente art. 15.3.2 dovranno essere rese sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione, firmati digitalmente dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della medesima domanda.

16. CONTENUTO DELLA “BUSTA TECNICA”

L’offerta tecnica deve rispettare, **pena l’esclusione** dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nel presente disciplinare e nei documenti di gara, le specifiche tecniche in essi contenute nonché le specifiche tecniche e le clausole contrattuali di cui al DM 7 marzo 2012 recante “*affidamento di servizi energetici per gli edifici, servizio di illuminazione e forza motrice, servizio di riscaldamento/raffrescamento*”, al DM 11 ottobre 2017 recante “*affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici*” e al DM 8 maggio 2012 recante “*Acquisizione dei veicoli adibiti al trasporto su strada*”, nei termini in cui sono state trasfuse nel Capitolato tecnico prestazionale.

La “Busta tecnica” contiene, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti:

- a) Diagnosi energetica redatta, per ciascuno dei tre edifici comunali, ai sensi dell’All.2 del D.Lgs. 102/2014 e secondo le norme tecniche UNI CEI 16247-1-2-3-4;
il documento, firmato digitalmente, dovrà essere caricato nell’area della “busta tecnica” sulla piattaforma telematica SardegnaCAT;
- b) Relazione tecnica dei servizi offerti, redatta secondo lo schema riportato nell’Allegato C;
il documento, firmato digitalmente, dovrà essere caricato nell’area della “busta tecnica” sulla piattaforma telematica SardegnaCAT;
- c) raccolta di schede tecniche dei seguenti prodotti, macchinari e impianti che il concorrente intende utilizzare nel servizio:
 - I. pompe di calore;
 - II. pannelli fotovoltaici;
 - III. batterie di accumulo;
 - IV. cappotto termico;
 - V. infissi;
 - VI. software di gestione del sistema;
 - VII. veicolo elettrico.

Le schede dovranno essere caricate nell’area della “busta tecnica” sulla piattaforma telematica SardegnaCAT;

La relazione di cui alla lett. b) deve essere composta da un numero di pagine non superiore a 15, redatte utilizzando preferibilmente il carattere “Times” o “Arial” di corpo non inferiore a 12, con un massimo di 40 righe per pagina. La commissione giudicatrice non valuterà il contenuto delle pagine oltre il numero massimo ammesso.

L’offerta tecnica deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta dai soggetti indicati all’art. 15.1, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui all’art. 13.

Nell’offerta tecnica non dovranno essere riportati elementi e dati economici che consentano di ricostruire nella sua interezza il contenuto dell’offerta economica o che rappresentino elementi costitutivi dell’offerta economica e/o del piano economico finanziario allegato all’offerta economica, a pena di esclusione dalla gara.

17. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

La “Busta economica” (così denominata sulla piattaforma SardegnaCAT) contiene, **a pena di esclusione**, l’offerta economica, che dovrà riportare i seguenti elementi:

- a) Business plan dal quale si evinca l’equilibrio economico-finanziario dell’intervento sulla base della propria offerta tecnica ed economica. Tale Piano Economico Finanziario di copertura degli investimenti e della connessa gestione per tutta la durata contrattuale deve prevedere la specificazione del valore residuo dell’investimento, al netto degli ammortamenti annuali, che deve in ogni caso risultare pari a zero alla fine del periodo di gestione;
il documento, firmato digitalmente, dovrà essere caricato nell’area della “busta economica” sulla piattaforma telematica SardegnaCAT;
- b) stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma 10 del Codice;
i costi della sicurezza dovranno essere specificati in apposito allegato firmato digitalmente, da caricarsi nell’area della “busta economica” sulla piattaforma telematica SardegnaCAT. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa dovranno risultare congrui rispetto all’entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto;
- c) stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del Codice;
i costi della manodopera dovranno essere specificati in apposito allegato firmato digitalmente, da caricarsi nell’area della “busta economica” sulla piattaforma telematica SardegnaCAT.
- d) riduzione percentuale sul canone annuo per la manutenzione e conduzione degli impianti a carico del Comune, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze;
la riduzione percentuale dovrà essere indicata mediante la compilazione dell’apposito campo inserito sulla piattaforma telematica SardegnaCAT. Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali.
- e) riduzione percentuale sul canone annuo per la fornitura di energia a carico del Comune, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze;
la riduzione percentuale dovrà essere indicata mediante la compilazione dell’apposito campo inserito sulla piattaforma telematica SardegnaCAT. Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali.
- f) percentuale del risparmio conseguito sui consumi energetici che il concorrente intende condividere con il Comune;
la percentuale di risparmio condiviso dovrà essere indicata mediante la compilazione dell’apposito campo inserito sulla piattaforma telematica SardegnaCAT. Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali.

L’offerta economica, **a pena di esclusione**, è firmata digitalmente dai soggetti indicati al art. 15.1, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al art. 13.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La concessione è aggiudicata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi.

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base della valutazione dei criteri e sub-criteri elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Tabella dei criteri discrezionali (D) e quantitativi (Q) di valutazione dell'offerta tecnica:

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX
A	PROGETTO ESECUTIVO DEGLI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO	12	A.1	proposte migliorative rispetto al progetto definitivo, rigorosamente inquadrare all'interno delle tipologie di interventi previsti nel progetto definitivo stesso	6	
			A.2	riduzione dei TEP (tonnellate equivalenti di petrolio), espressa in percentuale, rispetto a quella minima prevista nel progetto definitivo		6
B	PROGETTO TECNICO DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE DEL SERVIZIO ENERGETICO	22	B.1	tempo massimo (espresso in ore) necessario al ripristino degli impianti e al mantenimento dei livelli di performance in caso di guasti		7,5
			B.2	tempo massimo (espresso in ore) necessario all'esecuzione di piccoli interventi di manutenzione straordinaria su qualunque componente degli impianti (lampade, pompa di calore, fan-coil, colonnine di ricarica, pannelli fotovoltaici, quadri elettrici e relativi componenti, telecamere, display,		7,5

				sensori, ecc.)		
			B.3	presenza di un coordinatore delle manutenzioni, con indicazione delle modalità di contatto e delle fasce di reperibilità	4	
			B.4	tipologia di software e/o app per smartphone/tablet che gestisca il monitoraggio degli impianti connessi alla grid	3	
C	PIANO DI FORMAZIONE E MOTIVAZIONE DEGLI UTENTI SUL TEMA DEL RISPARMIO E USO RAZIONALE DELL'ENERGIA	12	C.1	numero di ore dedicate all'iniziativa di formazione per ogni tipologia di soggetto coinvolto		6
			C.2	metodologia, organizzazione e caratteristiche del progetto di formazione	6	
D	CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE DEI CITTADINI SUL RISPARMIO E L'USO RAZIONALE DELL'ENERGIA	9	D.1	numero di eventi programmati nel corso dell'intera durata contrattuale		4
			D.2	metodologia, organizzazione e caratteristiche della campagna di sensibilizzazione	5	
E	VITA UTILE DEGLI IMPIANTI	6	E.1	vita utile degli impianti da realizzare e dei relativi componenti (pannelli fotovoltaici, batterie impianto fotovoltaico, lampade a led, sistemi automatici di controllo e manovra degli impianti di illuminazione, sistemi informativi, pompe di calore, ecc.)	6	
F	VEICOLO ELETTRICO	9	F.1	tipologia di fornitura del veicolo elettrico (leasing o acquisto)	6	
			F.2	estensione della garanzia sul veicolo, espressa in anni, rispetto a quella base fornita dal produttore		3
TOTALE		70				

Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a **30 punti** per il punteggio tecnico complessivo assegnato dalla Commissione. Il concorrente **sarà escluso** dalla gara nel caso in cui consegua, nella valutazione della Commissione (**senza l'applicazione della riparametrazione di cui al seguente art. 18.4**), un punteggio inferiore o uguale alla predetta soglia.

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEI COEFFICIENTI PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

a) A ciascuno dei criteri per i quali viene attribuito un "Punteggio discrezionale", il cui valore massimo è riportato nella colonna "D MAX" della tabella, è attribuito discrezionalmente da parte di ciascun commissario un coefficiente variabile da zero ad uno, secondo la seguente tabella di corrispondenza con i diversi livelli di valutazione:

- **0,0** nel caso in cui l'elemento in esame risulti "**non trattato**"
- **0,1** nel caso in cui l'elemento in esame risulti trattato in modo "**assolutamente inadeguato**";
- **0,2** nel caso in cui l'elemento in esame risulti trattato in modo "**inadeguato**";
- **0,3** nel caso in cui l'elemento in esame risulti trattato in modo "**gravemente carente**";
- **0,4** nel caso in cui l'elemento in esame risulti trattato in modo "**carente**";
- **0,5** nel caso in cui l'elemento in esame risulti trattato in modo "**insufficiente**";
- **0,6** nel caso in cui l'elemento in esame risulti trattato in modo "**sufficiente**";
- **0,7** nel caso in cui l'elemento in esame risulti trattato in modo "**discreto**";
- **0,8** nel caso in cui l'elemento in esame risulti trattato in modo "**positivo**";
- **0,9** nel caso in cui l'elemento in esame risulti trattato in modo "**buono**";
- **1,0** nel caso in cui l'elemento in esame risulti trattato in modo "**ottimo**".

La commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al criterio o sub-criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente finale da applicare al medesimo.

b) A ciascuno dei criteri per i quali viene attribuito un "Punteggio quantitativo", il cui valore massimo è riportato nella colonna "Q MAX" della tabella, è attribuito un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la formula con interpolazione lineare:

$$C_i = V_a/V_{max}$$

dove:

C_i = coefficiente del singolo criterio attribuito al concorrente *i*-esimo;

V_a = valore proposto nell'offerta tecnica dal concorrente *i*-esimo;

V_{max} = valore più alto tra quelli offerti dai concorrenti nelle offerte tecniche.

18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base della valutazione dei criteri elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi:

N.	CRITERI DI VALUTAZIONE		PUNTI MAX
A	RIDUZIONE CANONE ANNUO PER CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI	percentuale di riduzione del canone annuo per il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria e conduzione degli impianti a carico del comune, rispetto a quello posto a base di gara e indicato al precedente art. 3	4
B	RIDUZIONE CANONE	percentuale di riduzione del canone annuo per il	15

	ANNUO PER FORNITURA DEL VETTORE ENERGETICO	servizio di fornitura di energia a carico del comune, rispetto a quello posto a base di gara e indicato al precedente art. 3	
C	RISPARMIO CONDIVISO	percentuale di risparmio economico conseguito sui consumi energetici che il concorrente intende condividere con il Comune	11
	TOTALE		30

Ai criteri dell'offerta economica è attribuito un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la formula con interpolazione lineare:

$$C_i = R_a/R_{max}$$

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente *i*-esimo;

R_a = valore percentuale dell'offerta del concorrente *i*-esimo;

R_{max} = valore percentuale dell'offerta più conveniente.

Non è previsto il ribasso d'asta sull'importo lavori.

18.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo *aggregativo compensatore* di cui alle linee Guida dell'ANAC n. 2/2016, par. VI, n.1.

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots + C_{ni} \times P_n$$

dove

P_i = punteggio concorrente *i*;

C_{ai} = coefficiente criterio di valutazione *a*, del concorrente *i*;

C_{bi} = coefficiente criterio di valutazione *b*, del concorrente *i*;

.....
 C_{ni} = coefficiente criterio di valutazione *n*, del concorrente *i*;

P_a = peso criterio di valutazione *a*;

P_b = peso criterio di valutazione *b*;

.....
 P_n = peso criterio di valutazione *n*.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

N.B.: i punteggi assegnati sui singoli criteri dell'offerta tecnica ai quali viene attribuito un "Punteggio quantitativo", calcolati come al precedente art. 18.2 par. b), e i punteggi assegnati sui singoli criteri dell'offerta economica, calcolati come al precedente art. 18.3, NON

SARANNO OGGETTO DI RIPARAMETRAZIONE, in quanto la formula utilizzata garantisce l’attingimento in ogni caso del punteggio massimo previsto per ognuno dei criteri e, quindi, la distribuzione proporzionale dei punteggi.

Ancora al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio tecnico complessivo e/o in quello economico complessivo nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamente riparametrato.

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

Le procedure di gara avverranno tutte attraverso la piattaforma elettronica SardegnaCAT. Sarà compito del Responsabile Unico del Procedimento:

- a) verificare la conformità della documentazione contenuta nella “Busta di qualifica” a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente art. 14;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte (potrà essere utilizzato, all’uopo, il verbale di sistema generato dalla piattaforma SardegnaCAT);
- d) congelare, sulla piattaforma, la fase di qualifica, determinando in via definitiva le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice.

Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.

21. APERTURA DELLE BUSTE “TECNICA” ED “ECONOMICA” – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione contenuta nella “Busta di qualifica”, proceduto all’eventuale soccorso istruttorio e verificata la qualificazione e l’ammissibilità delle istanze di partecipazione alla gara, il Responsabile Unico del Procedimento procederà al

congelamento della fase di qualifica, alla determinazione delle esclusioni e delle ammissioni e al passaggio di consegne alla Commissione Giudicatrice per la prosecuzione delle operazioni di gara.

La commissione giudicatrice procederà all'apertura della "Busta tecnica" ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare e procederà, quindi, all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

La commissione procederà, qualora necessario, all'attivazione della procedura di soccorso istruttorio, ai sensi del precedente art. 14 e, quindi, alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente art. 18.4.

Successivamente, il Presidente procederà al congelamento della fase "tecnica" e darà atto delle eventuali esclusioni.

Nella medesima seduta, o in una seduta successiva, la commissione procederà all'apertura della "Busta economica" e quindi alla relativa valutazione e, qualora necessario, alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente art. 18.4.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, co. 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la piattaforma genera automaticamente la graduatoria e, quindi, la Commissione procede ai sensi di quanto previsto al successivo art. 23.

Qualora il sistema di valutazione delle offerte della piattaforma individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la Commissione chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo art. 22.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP - che procederà sempre ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella "Busta di qualifica" o nella "Busta tecnica";
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3, lett. c), e 97, commi 5 e 6, del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente art. 23.

23. AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata dalla Commissione Giudicatrice in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Con tale adempimento la Commissione chiude le operazioni di gara e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale di cui al art. 22, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, **la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione** ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante procede a:

- 1) richiedere, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare la concessione i documenti di cui all'art. 86, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.
- 2) richiedere - laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell'offerta - i documenti necessari alla verifica di cui all'articolo 97, comma 5, lett. d) del Codice.
- 3) verificare, ai sensi dell'art. 95, comma 10, il rispetto dei minimi salariali retributivi di cui al sopra citato art. 97, comma 5, lett. d).

La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1, del Codice, **aggiudica la Concessione**.

A decorrere dall'aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 lett. a) e tempestivamente, comunque non oltre trenta giorni, allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'articolo 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente n. 1).

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell'ipotesi in cui la concessione non possa essere aggiudicata neppure a quest'ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (D.Lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del D.Lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verificano le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9, del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3, del D.Lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

La stipula avrà luogo, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c-bis) del Codice.

Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1, del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali e gli oneri fiscali, quali imposte e

tasse, - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

24. CAM - CRITERI AMBIENTALI MINIMI

Ai sensi degli artt. 34 e 71 del Codice, l'esecuzione della concessione avviene nel rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 11 ottobre 2017 recante "*Affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici*" e al D.M. 7 marzo 2012 recante "*Affidamento servizi energetici per gli edifici, servizio di illuminazione e forza motrice, servizio di riscaldamento/raffrescamento*".

La stazione appaltante procederà alle verifiche di cui al medesimo decreto all'avvio e durante l'esecuzione del servizio. Il Concessionario dovrà adeguarsi alle disposizioni di cui al suddetto decreto e produrre la documentazione ivi richiesta.

25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Cagliari, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.